



Regione Emilia-Romagna
Assemblea legislativa

Servizio

Affari legislativi

e coordinamento commissioni assembleari

L.R. 27 dicembre 2017, n. 25: *"Disposizioni collegate alla legge regionale di stabilità per il 2018"* – Oggetto assembleare n. 5720/2017

SCHEDA TECNICO-FINANZIARIA

**allegata al testo della legge regionale approvata
dall'Aula in data 21 dicembre 2017**

SCHEDA TECNICO - FINANZIARIA

La legge regionale recante "*Disposizioni collegate alla legge regionale di stabilità per il 2018*", in coerenza con quanto previsto nell'allegato n. 4/1 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni) presenta una stretta colleganza con il Documento di Economia e Finanza Regionale (DEFR) per il 2018 e le leggi di stabilità regionale e del Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2018-2020.

Articolo 1 - Finalità

L'articolo detta le finalità generali della legge collegata alle leggi di stabilità regionale e del Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2018-2020.

Capo I

ORGANIZZAZIONE E PERSONALE

Articolo 2 - Modifiche all'articolo 2 della legge regionale n. 17 del 1993

La norma interviene modificando la legge regionale n. 17 del 1993, (Soppressione dell'Azienda regionale foreste - ARF) più volte riformata negli anni, al fine di adeguare gli strumenti legislativi in essere per dare continuità alla collaborazione in atto.

A tal fine la disposizione consente di trasferire risorse alle Unioni che gestiscono il patrimonio indisponibile della Regione Emilia - Romagna. In particolare la Regione ha affidato all'Unione Romagna Forlivese, in veste di capofila, e all'Unione Valle del Savio dall'1 luglio 2016 a tutt'oggi la gestione del patrimonio indisponibile situato nel territorio di Forlì - Cesena. Si tratta nello specifico di risorse di parte corrente necessarie per assicurare la gestione di tale patrimonio.

Le risorse sono autorizzate dal bilancio sulla legge regionale n. 17 del 1993.

Art. 3 - Efficacia della legge regionale n. 5 del 2001

L'articolo limita l'efficacia della legge regionale 22 febbraio 2001, n. 5 (*Disciplina dei trasferimenti di personale regionale a seguito di conferimento di funzioni*) soltanto con riferimento alle

all'attuazione della legge regionale 30 giugno 2003, n. 12 (*Norme per l'uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco della vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione fra loro*). La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale.

Articolo 4 - *Interventi straordinari per il superamento del precariato*

La disposizione ha un contenuto interpretativo ed attuativo nell'ordinamento regionale dell'art. 20 del Decreto Legislativo n. 75 del 2017, contenente disposizioni per il superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni, e pertanto non comporta oneri per il Bilancio regionale.

Articolo 5 - *Vigenza delle graduatorie regionali*

La disposizione mira a prorogare la validità delle graduatorie della Regione Emilia-Romagna per l'assunzione a tempo indeterminato di personale inquadrato nella categoria C, al fine di consentire l'acquisizione di personale con professionalità pluridisciplinare, in coerenza con la programmazione dei fabbisogni professionali della Regione Emilia-Romagna.

La disposizione non ha impatto sul bilancio regionale

Articolo 6 - *Disposizioni applicative dell'articolo 23 del decreto legislativo n. 75 del 2017*

La disposizione specifica la sfera di applicabilità dell'articolo 23, comma 3, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 agli enti del Sistema delle amministrazioni regionali di cui alla lettera d) del comma 3 bis dell'articolo 1 della legge regionale n. 43 del 2001, compresa l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia.

La disposizione non comporta ulteriori oneri per la Regione Emilia-Romagna.

Articolo 7 - *Vigenza delle graduatorie delle Aziende e degli Enti del Servizio Sanitario Regionale*

Le disposizioni contenute nell'articolo in esame non hanno un impatto sul bilancio regionale. Esse infatti dispongono in materia di vigenza delle graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale delle aziende e degli enti del Servizio Sanitario Regionale della Regione Emilia-Romagna.

Articolo 8 - Modifiche all'articolo 20 della legge regionale n. 11 del 2013

La disposizione non comporta oneri per il bilancio della regione in quanto introduce una modifica meramente procedimentale all'articolo 20, comma 3, della legge regionale n. 11 del 2013, lasciando immutato l'ammontare delle spese del personale che i gruppi assembleari possono sostenere ai sensi dello stesso art. 20.

Articolo 9 - Modifiche all'articolo 26 della legge regionale n. 17 del 2004

La disposizione non comporta oneri per il bilancio della Regione in quanto prevede modifiche di carattere organizzativo, relative - in particolare - all'inquadramento del personale regionale giornalistico presso le strutture dell'Ente che esercitano funzioni di comunicazione istituzionale.

Il comma 1 del "nuovo" articolo 26 sancisce normativamente quanto lo è già organizzativamente, ossia che l'Agenzia di Informazione e Comunicazione ed il Servizio Informazione e Comunicazione istituzionale sono strutture speciali in linea con quanto già stabilito dagli articoli 4 e 5 della legge regionale n. 43 del 2001.

Viene inoltre confermato (come nel previgente art. 26) che al personale iscritto all'Ordine dei giornalisti che svolge funzioni giornalistiche si applichino stato giuridico e trattamento economico previsti dal Contratto Nazionale Lavoro Giornalistico (CNLG), fino a quando non intervenga la specifica disciplina contrattuale nazionale per gli addetti agli uffici stampa delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 9, comma 5, della legge n. 150/2000; la medesima disposizione conferma, altresì, che lo stesso stato giuridico e lo stesso trattamento economico vengano mantenuti anche nei casi di personale regionale a tempo indeterminato inquadrato nelle strutture speciali di cui al comma 1 e assegnato a svolgere le funzioni giornalistiche presso istituti, agenzie ed enti regionali. Come premesso, quindi, non si configurano oneri aggiuntivi per il bilancio regionale in quanto la norma regola, confermandolo, il trattamento economico di personale già regionale ed a tempo indeterminato i cui oneri restano quindi immutati nell'ambito del bilancio regionale stesso.

Il comma 3 stabilisce che il personale già contrattualizzato secondo quanto previsto dal CNLG che ritenesse di non aderire all'inquadramento nelle strutture speciali potrà essere collocato nelle strutture ordinarie della Regione con l'applicazione del CCNL del comparto Regione-Autonomie locali, prefigurando quindi, in questo caso, un possibile risparmio di spesa per il bilancio

regionale. Questo risparmio, peraltro, prudenzialmente non è stato quantificato in quanto derivante da scelte individuali del personale eventualmente interessato e, quindi, non preventivabile con certezza.

I restanti commi (4-7) ripropongono, salvo alcuni aggiornamenti sostanzialmente di *drafting*, il contenuto dell'art. 26 precedente, mentre il nuovo comma 8 è un mero rinvio ai futuri atti amministrativi interni necessari per dare applicazione all'art. 26 stesso.

Capo II

SVILUPPO ECONOMICO E CULTURALE

Sezione I

Disciplina delle strutture ricettive

Il presente Capo introduce talune modifiche alla legge regionale 28 luglio 2004, n. 16 (Disciplina delle strutture ricettive dirette all'ospitalità) che hanno come obiettivo principale la semplificazione delle procedure e lo snellimento degli adempimenti burocratici a carico dei soggetti privati e dell'amministrazione regionale. Le modifiche introdotte sono volte ad eliminare la duplicazione delle comunicazioni da parte dei gestori delle strutture ricettive, al Comune e alla Regione, delle caratteristiche delle strutture e dei periodi di apertura. Secondo il principio di sussidiarietà, l'ente di riferimento del cittadino è il Comune, a cui anche la Regione deve necessariamente rapportarsi per l'acquisizione delle informazioni necessarie per la propria attività.

L'eliminazione della duplicazione delle comunicazioni gioverà non soltanto ai privati, ma anche alla Regione che vedrà ridotti i propri oneri amministrativi ed i conseguenti costi imputabili alle strutture amministrative coinvolte nei procedimenti di acquisizione di tali informazioni.

Articolo 10 - *Modifiche all'articolo 12 della legge regionale n. 16 del 2004*

Articolo 11 - *Modifiche all'articolo 13 della legge regionale n. 16 del 2004*

Articolo 12 - *Modifiche all'articolo 21 della legge regionale n. 16 del 2004*

Articolo 13 - *Modifiche all'articolo 27 della legge regionale n. 16 del 2004*

Articolo 14 - *Modifiche all'articolo 32 della legge regionale n. 16 del 2004*

Articolo 15 - *Modifiche all'articolo 33 della legge regionale n. 16 del 2004*

Le modifiche introdotte dagli articoli in esame alla legge regionale n. 16 del 2004, avendo finalità di semplificazione e riduzione di oneri amministrativi per i privati e per le strutture dell'amministrazione della Regione Emilia-Romagna non comportano oneri finanziari per il bilancio regionale.

Sezione II

Funzioni in materia di turismo

Articolo 16 - *Modifiche all'articolo 45 legge regionale n. 13 del 2015*

Articolo 17 - *Modifiche all'articolo 47 legge regionale n. 13 del 2015*

Articolo 18 - *Modifiche all'articolo 3 della legge regionale n. 4 del 2016*

Al fine di garantire l'unitario esercizio delle funzioni amministrative relative alle professioni turistiche di accompagnamento, con le disposizioni in esame che modificano gli articoli 45 e 47 della legge regionale n. 13 del 2015 e l'articolo 3 della legge regionale n. 4 del 2016, si trasferiscono le seguenti funzioni- prima esercitate dalla Province e dalla Città Metropolitana di Bologna - alla Regione:

a) rilascio dell'attestato di idoneità e del tesserino di riconoscimento per le professioni turistiche di accompagnamento, nonché sospensione e revoca dell'attestato medesimo;

b) tenuta degli elenchi degli abilitati all'esercizio delle diverse professioni turistiche.

Il nuovo conferimento di funzioni, che si è reso necessario per ragioni correlate al trasferimento del personale delle Province ad altri Enti, consentirà a regime una riduzione dei costi di gestione delle risorse dedicate a dette funzioni, in quanto ad esse la Regione provvederà con proprie risorse umane, finanziarie e strumentali, già disponibili.

Sezione III

Destinazioni turistiche

Articolo 19 - *Modifiche all'articolo 7 della legge regionale n. 4 del 2016*

Articolo 21 - *Modifiche all'articolo 12 della legge regionale n. 4 del 2016*

La modifica all'articolo 12 della legge regionale n. 4 del 2016 è volta ad inserire le Destinazioni Turistiche tra i soggetti, oltre ai Comuni e le Unioni di Comuni, che possono far parte della rete integrata di servizi di informazione turistica di interesse regionale e, in particolare, della rete digitale per l'acquisizione e la diffusione di informazioni a servizio dei turisti.

Tale scelta viene proposta anche nell'ottica di una riorganizzazione e ottimizzazione del sistema delle redazioni locali che hanno tra l'altro il compito di raccogliere le informazioni turistiche a livello locale e implementare la rete.

L'intervento viene completato con la modifica all'articolo 7, comma 3, lettera b) della legge regionale n. 4 del 2016, attraverso l'ammissione delle Destinazioni Turistiche ai finanziamenti regionali a copertura le spese effettuate dai soggetti che fanno parte della richiamata rete digitale. La modifica apportata non comporta oneri a carico del bilancio regionale infatti i contributi che potranno essere assegnati alle Destinazioni Turistiche saranno concessi sui fondi autorizzati dal bilancio a valere sulla legge regionale n. 4 del 2016.

Articolo 20 - *Modifiche all'articolo 10 della legge regionale n. 4 del 2016*

La disposizione tende a favorire maggior efficacia dell'azione amministrativa e maggiore efficienza economica nell'ambito della nuova organizzazione turistica regionale.

La disposizione non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

Sezione IV

Commercio

Articolo 22 - *Vendite promozionali*

Il presente articolo definisce il divieto di effettuazione delle vendite promozionali di alcune categorie merceologiche nel periodo immediatamente antecedente i saldi di fine stagione. Le modifiche proposte non comportano oneri nel bilancio regionale.

Articolo 23 - *Sviluppo dei Consorzi di garanzia collettiva fidi operanti nel turismo e commercio*

La disposizione non comporta nuovi oneri a carico del bilancio regionale. La norma comporta, invece, la rinuncia a recuperare somme non utilizzate dai Confidi. Infatti, i fondi sia per la garanzia sia per l'abbattimento dei tassi di interesse, vengono trasferiti a fondo rischi dei Confidi a seguito dell'approvazione dei bandi pubblicati ex l.r. 41/1997 e l.r. 40/2002.

A normativa corrente, la restituzione del fondo per l'abbattimento degli interessi è prevista per mancato utilizzo del medesimo.

La disposizione prevede che sia i fondi rischi sia i fondi per l'abbattimento dei tassi d'interesse, anziché essere restituiti, vengano destinati- all'implementazione dei fondi rischi.

Sezione V

Cultura

Articolo 24 - *Modifiche all'articolo 4 della legge regionale n. 3 del 2016*

Con la modifica introdotta la Regione si riserva il ruolo diretto di coordinamento dei progetti di rete promossi dagli istituti storici regionali (in precedenza assegnato all'Istituto per la storia e le memorie del Novecento Parri Emilia-Romagna), la Regione intende rendere più efficace l'azione amministrativa a sostegno di tali progetti.

Sotto il profilo finanziario, le risorse che si renderanno disponibili sul bilancio regionale a sostegno di tali progetti non saranno più assegnate all'Istituto per la storia e le memorie del Novecento Parri Emilia-Romagna, come accaduto nelle prime due annualità di attuazione della Legge (2016 e 2017), ma direttamente ai singoli Istituti capofila dei rispettivi progetti di rete, così da assicurare maggiore tempestività ed efficacia della spesa. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale.

Capo III

CURA DEL TERRITORIO E DELL' AMBIENTE

Sezione I

Consorzi di bonifica

Articolo 25 - *Modifiche all'articolo 10 della legge regionale n.*

42 del 1984

L'articolo in esame modifica l'articolo 10 della legge regionale 2 agosto 1984, n. 42 (Nuove norme in materia di enti di bonifica. Delega di funzioni amministrative) al fine di adeguarlo all'assetto normativo vigente in tema di finanziamenti delle opere rese necessarie a seguito di eventi calamitosi.

Si tratta di una disposizione generale, ricognitiva del sistema degli strumenti finanziari vigente, che non comporta oneri diretti per il bilancio regionale.

Articolo 26 - *Modifiche all'articolo 13 della legge regionale n. 42 del 1984*

L'articolo in esame modifica l'articolo 13 della legge regionale 2 agosto 1984, n. 42 (Nuove norme in materia di enti di bonifica. Delega di funzioni amministrative) aggiungendo, a fini esplicativi e di uniformità di applicazione, il rinvio alla definizione di manutenzione fornita dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) da applicarsi alle opere di bonifica, e la precisazione in ordine all'esecuzione di eventuali opere funzionali alle stesse.

La disposizione non comporta oneri per il bilancio regionale.

Articolo 27 - *Modifiche all'articolo 21 della legge regionale n. 42 del 1984*

Con la disposizione si intende modificare l'articolo 21 della legge regionale n. 42 del 1984, prevedendo che il consorzio di secondo grado, oltre che fra consorzi, può essere costituito tra Enti pubblici e fra Enti pubblici e privati e consorzi od altre persone interessate, come già previsto dalla normativa statale. Tale innovazione, in un'ottica di maggiore efficienza, consente altresì di ottimizzare l'utilizzazione della risorsa idrica, che può essere così distribuita anche per uso industriale ai componenti dei Consorzi di secondo grado favorendo quell'interconnessione fra reti alla base della scelta fondante di dotarsi di un Consorzio di secondo grado. La norma non comporta impatti sul bilancio regionale.

Articolo 28 - *Proroga del Commissario straordinario del Consorzio di Bonifica dell'Emilia Centrale*

L'articolo in esame proroga il mandato del Commissario straordinario del Consorzio di Bonifica dell'Emilia Centrale per la provvisoria gestione dell'ente fino al 31 dicembre 2018, ovvero fino all'insediamento dei nuovi organi amministrativi se antecedente, per rispondere all'esigenza, rappresentata dal Consorzio stesso, di prorogare di alcune settimane la data delle elezioni indette dall'8 al 14 gennaio 2018. La disposizione non comporta oneri per il

bilancio regionale.

Sezione II

Patrimonio alpinistico

Articolo 29 - *Modifiche all' articolo 4 della legge regionale n. 12 del 1985*

L'articolo in esame modifica l'articolo 4 della legge regionale 9 aprile 1985, n. 12 (Intervento regionale per il potenziamento della organizzazione del soccorso alpino e per la conservazione ed incentivazione del patrimonio alpinistico), riservando alla Giunta regionale (sentita la competente Commissione assembleare) l'individuazione dei criteri e delle modalità per la concessione dei contributi.

La disposizione non produce impatti per il bilancio regionale.

Sezione III

Disciplina delle acque minerali e termali

Articolo 30 - *Inserimento dell'articolo 16 bis e dell'articolo 25 bis della legge regionale n. 32 del 1988*

L'articolo, al fine di valorizzare la risorsa naturale acqua minerale in quanto bene esauribile, introduce, in aggiunta all'onere rapportato alla superficie della concessione già previsto dalla legge regionale n. 32 del 1988, un canone da calcolare sull'effettiva utilizzazione dell'acqua, emunta e imbottigliata, la cui determinazione verrà stabilita con deliberazione della Giunta regionale.

Per la stima degli impatti economici conseguenti alla nuova configurazione del canone si possono rapportare i quantitativi emunti ed imbottigliati nel territorio regionale nell'anno 2016 ai valori minimi e massimi dei canoni elaborati dalla Conferenza delle Regioni del 16 novembre 2006, come segue:

Litri emunti 742.249.809 x 0,0005 €/litro = 371.124,00 € (valore minimo)

Litri emunti 742.249.809 x 0,0020 €/litro = 1.484.499,00 € (valore massimo)

Litri imbottigliati 369.673.462 x 0,001 €/litro = 369.674,00 € (valore minimo)

Litri imbottigliati 369.673.462 x 0,0025 €/litro = 924.184,00 € (valore massimo)

Il risultato di tale calcolo potrebbe corrispondere a un introito annuale di 740.798,00 € (in caso di applicazione del valore minimo), oppure un introito annuale di 2.408.683,00 € (in caso di applicazione

del valore massimo), cui si sommerebbero i diritti proporzionali per superficie concessa previsti dall'articolo 16 della legge regionale n. 32 del 1988, attualmente pari a € 21,38/ha, per un introito totale di complessivi € 15.607,00 relativamente alle 9 concessioni in essere in Emilia-Romagna.

L'articolo prevede che le entrate relative ai nuovi canoni verranno introitate sul bilancio regionale a partire dal bilancio di previsione 2018-2020. Conseguentemente, per il bilancio regionale derivano maggiori entrate per i nuovi canoni pari a circa 750.000,00 Euro annui (in caso di applicazione del valore minimo sopra indicato) nei capitoli afferenti al titolo 3 - Entrate extra tributarie, tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni.

Sezione IV

Modifiche alla legge per la montagna

Articolo 31 - *Modifiche all'articolo 1 della legge regionale n. 2 del 2004.*

Articolo 32 - *Modifiche all'articolo 3 bis della legge regionale n. 2 del 2004*

Articolo 33 - *Modifiche all'articolo 4 della legge regionale n. 2 del 2004*

Articolo 34 - *Modifiche all'articolo 8 della legge regionale n. 2 del 2004*

Le proposte di modifica della legge regionale n. 2 del 2004 (Legge per la montagna) sono motivate in particolare dall'esigenza di semplificare gli strumenti per la programmazione da parte delle Unioni di Comuni montani dei finanziamenti recati dal fondo regionale per la montagna, alla luce dell'intervenuta piena vigenza della normativa in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni e degli Enti locali che ha in particolare previsto l'approvazione di bilanci di previsione triennali.

Si propone pertanto la sostituzione dei due attuali strumenti dell'accordo-quadro per lo sviluppo della montagna e del programma annuale operativo con l'unico strumento del "programma triennale di investimento", che si configura come un programma d'interventi direttamente operativo riferito all'intero arco triennale di validità del bilancio regionale.

Gli articoli sopra richiamati sono da integrare con successivo articolo 41 contenete tra l'altro l'abrogazione degli articoli 5, 6 e 7 della L.R. n. 2 del 2004, al fine di attualizzarli e coordinarli con le modifiche apportate con gli articoli illustrati.

Le modifiche proposte non comportano nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale.

Sezione V

Sismica

Articolo 35 – *Conclusione dell'avvalimento delle strutture regionali da parte dei Comuni in materia sismica*

L'obiettivo della norma è dare piena attuazione alla gestione autonoma delle funzioni sismiche da parte dei Comuni e delle Unioni di Comuni, prevista dall'articolo 3 della legge regionale n. 19 del 2008, ponendo termine all'avvalimento decennale delle strutture regionali competenti entro il 2018.

Per quanto riguarda l'impatto sul bilancio regionale la disposizione comporta, a partire dall'annualità 2019, il venire meno delle entrate corrispondenti all'introito degli oneri per le spese istruttorie, che da tale anno spetteranno ai Comuni. Le minori entrate, corrispondenti alla cessazione in capo alla Regione delle attività per cui esse erano dovute, sono quantificabili in 1.500.000,00 Euro per ciascuna delle annualità 2019 e 2020, relativamente al capitolo E04616 "Entrate derivanti dal rimborso forfettario delle spese per attività di istruttoria (Art. 28 L.R. 18 maggio 1999, n. 9, Art. 16 L.R. 23 dicembre 2004, n. 26, e Art. 20 L.R. 30 ottobre 2008, n. 19)", sono compensate nel modo seguente: € 1.000.000 per anno 2019 e altrettanto per 2020; 36710 - 50.000 per 2019 e uguale per 2020 man.ordinaria software ambiente; 38087 - 100.000 su 2019 e uguale su 2020 parco delta contributo gestione 38089 - 100.000 su 2019 e uguale su 2020 (contributi gestione altri enti); 38103 - 50.000 su 2019 e uguale su 2020 (spese incrementalì GEV tornerebbero al contributo storico); 47115 - 100.000 e uguale su 2020 (spese progettazione difesa suolo); 47319 - 600.000 su 2019 e uguale su 2020.

Tutto ciò per un totale di 1.000.000 di euro per ciascun anno.

Sezione VI

Parchi regionali e contratti di fiume

Articolo 36 – *Modifiche all'articolo 13 della legge regionale n. 27 del 1988*

L'articolo in esame modifica l'articolo 13 della legge regionale 2 luglio 1988, n. 27 (*Istituzione del Parco regionale del Delta del Po*) prevedendo che il programma operativo di opere e interventi dell'Ente, ivi previsto, abbia valenza triennale anziché annuale, apportando inoltre un aggiornamento terminologico in linea con la

normativa sopravvenuta. La modifica non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale.

Articolo 37 - *Modifiche all'articolo 35 della legge regionale n. 16 del 2017*

L'articolo in esame integra l'articolo 35 della legge regionale 18 luglio 2017, n. 16 (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento regionale in materia ambientale e a favore dei territori colpiti da eventi sismici) prevedendo anche la possibilità, per la Regione, di concedere contributi agli Enti locali per la realizzazione delle attività progettuali e dei processi partecipativi necessari all'attuazione dei contratti di fiume nel territorio regionale.

Agli oneri derivanti dall'applicazione delle azioni complessivamente previste all'art. 35 la Regione Emilia-Romagna, per gli esercizi finanziari 2018-2020, fa fronte mediante l'istituzione nella parte spesa del bilancio regionale di appositi capitoli con le risorse autorizzate con legge di approvazione del Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2018-2020, la cui copertura è assicurata dai fondi a tale scopo specifico accantonati nell'ambito del fondo speciale, di cui alla Missione 20 Fondi e accantonamenti - Programma 3 Altri fondi "Fondo speciale per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione - Spese correnti" del bilancio di previsione 2018-2020. La Giunta regionale è autorizzata a provvedere, con proprio atto, alle variazioni di bilancio che si rendessero necessarie.

Sezione VII

Autorizzazioni per la raccolta dei funghi nel territorio di pianura

Articolo 38 - *Modifiche all'articolo 18 della legge regionale n. 13 del 2015*

La modifica all'articolo 18 della legge regionale n. 13 del 2015 è diretta a razionalizzare l'assetto delle funzioni di autorizzazione alla raccolta dei funghi epigei di cui alla legge regionale n. 6 del 1996 nei territori di pianura, dove il numero di richieste è estremamente ridotto e pertanto non risulta proporzionato all'organizzazione che ciascun ente deve predisporre. Si propone quindi di accentrare le funzioni autorizzatorie in capo alla Regione, che le eserciterà attraverso le proprie strutture.

La norma rinvia alla Giunta la definizione delle modalità e delle condizioni per il rilascio delle autorizzazioni.

Sezione VIII

Urbanistica

Articolo 39 - *Proroga del termine di applicazione delle tabelle parametriche di definizione degli oneri di urbanizzazione, di cui all'articolo 10 della legge regionale n. 7 del 2016*

L'articolo in esame non comporta oneri per il bilancio regionale, in quanto esaurisce i propri effetti nella proroga di sei mesi del termine previsto dall'articolo 10 della legge regionale n. 7 del 2016, per la ridefinizione della disciplina regionale sul contributo di costruzione che la Regione deve predisporre in coerenza alla nuova legge urbanistica regionale ora in via di approvazione.

Sezione IX

Modifiche alla disciplina di Arpae

Articolo 40 - *Modifiche all'articolo 15 della legge regionale n. 44 del 1995*

La norma iscrive l'articolo 15 della legge regionale 19 aprile 1995, n. 44 (Riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell'Agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente (ARPA) dell'Emilia Romagna al fine di adeguarla al sistema di governo regionale e locale attuale, conseguente soprattutto alla riforma attuata con la legge regionale n. 13 del 2015, nonché al sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente previsto dalla legge 28 giugno 2016, n. 132 (Istituzione del sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale) di cui l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (ARPAE) fa parte.

Il testo originario dell'articolo 15 della legge regionale n. 44 del 1995 prevede infatti un'articolazione delle sezioni territoriali dell'Agenzia a livello provinciale, secondo un modello che oggi risulta superato dalla prevalenza di logiche orientate alla definizione di ambiti di attività di dimensione sovraprovinciale, ai fini anche del perseguimento di maggiori livelli di efficienza ed economicità.

La norma non comporta impatti per il bilancio regionale.

Articolo 41 - *Modifiche all'articolo 16 della legge regionale n. 13 del 2015*

La norma integra le lettere a), b) e c) del comma 4 dell'articolo 16 della legge regionale 30 luglio 2013, n. 15 (Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città Metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni) al solo fine di allineare le previsioni a quelle delle lettere d) ed e) del medesimo comma,

dedicato alla composizione del Comitato interistituzionale dell'Agenzia per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE).

Con la modifica apportata è previsto espressamente che anche i membri del Comitato indicati alle lettere a), b) e c) hanno la possibilità di individuare un proprio delegato, come già previsto per i membri indicati nelle restanti lettere. In questo modo si intende garantire l'operatività e l'efficienza del Comitato anche in caso di impedimenti dei membri effettivi.

La norma non comporta impatti per il bilancio regionale.

Sezione X

Tutela della fauna selvatica in difficoltà

Articolo 42 - *Modifiche all'articolo 26 della legge regionale n. 8 del 1994*

L'articolo introduce una modifica al comma 6-ter dell'articolo 26 della legge regionale n. 8 del 1994 (Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria). La copertura è assicurata con i fondi previsti nel bilancio di previsione 2018-2020 a valere sulla medesima legge regionale n. 8 del 1994 nell'ambito della Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca, Programma 2 Caccia e pesca.

Capo IV

TRASPORTI

Sezione I

Trasporto pubblico regionale e locale

Articolo 43 - *Modifica all'articolo 24 della legge regionale n. 30 del 1998*

Articolo 44 - *Modifica all'articolo 30 della legge regionale n. 30 del 1998*

Articolo 46 - *Modifica all'articolo 39 della legge regionale n. 30 del 1998*

Gli articoli in esame contengono modifiche e integrazioni in tema di servizi di mobilità complementari al trasporto pubblico. Trattandosi di modifiche puramente normative, tali disposizioni non producono impatti sul bilancio regionale

Articolo 45 - *Modifica all'articolo 31 della legge regionale n. 30 del 1998*

L'articolo in esame introduce una disposizione che permette alla Regione, a seguito dell'osservazione e verifica dei livelli tariffari su particolari collegamenti ferroviari serviti, senza adeguata alternativa, da servizi a mercato, di far fronte agli oneri derivanti dal riconoscimento di agevolazioni tariffarie agli abbonati, definite dalla Regione

Le modifiche proposte non comportano oneri aggiuntivi a carico del Bilancio regionale in quanto gli oneri sono ricompresi nelle risorse autorizzate dalla legge di bilancio nell'ambito della Missione 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) Programma 1 (Trasporto ferroviario).

Articolo 47 - *Modifiche all'articolo 40 della legge regionale n. 30 del 1998*

Le modifiche apportate all'articolo 40 sono collegate all'entrata in vigore, da gennaio 2018, dell'obbligo di validazione dei titoli di viaggio ad ogni accesso al servizio e quindi anche nel caso di interscambio del mezzo.

In particolare la riformulazione del comma 3 prevede una deroga all'obbligo di validazione a favore degli utenti del servizio ferroviario regionale per meri motivi tecnici e di non completo adeguamento delle strumentazioni dedicate.

La riformulazione dei commi 6 e 7 comprendono modifiche non sostanziali, alcune di tipo lessicale, finalizzate a precisare e rendere più chiare le modalità operative che le società di trasporto dovranno applicare nel territorio regionale.

Scheda tecnico finanziaria

La modifica proposta non comporta oneri aggiuntivi a carico del Bilancio regionale.

Sezione II

Sistema regionale della ciclabilità

Articolo 48 - *Modifiche all'articolo 3 della legge regionale n. 10 del 2017*

Articolo 49 - *Modifiche all'articolo 4 della legge regionale n. 10 del 2017*

Articolo 50 - *Modifiche all'articolo 9 della legge regionale n. 10 del 2017*

Articolo 51 - *Modifiche all'articolo 10 della legge regionale n. 10 del 2017*

Gli articoli introducono modifiche di adeguamento normativo ad alcune disposizioni contenute negli articoli 3, 4, 9 e 10 della legge regionale 5 giugno 2017, n. 10 (Interventi per la promozione e lo

sviluppo del sistema regionale della ciclabilità) e pertanto non comportano oneri a carico del Bilancio regionale

Capo V

POLITICHE SOCIALI E SANITA'

Sezione I

Adeguamento della disciplina regionale sul reddito di solidarietà

Le modifiche alla legge regionale in materia di RES (reddito di solidarietà) sono imposte dalla necessità di coordinare la misura regionale con la nuova misura nazionale di contrasto alla povertà inserita con decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, che ha sostituito il SIA (sostegno per l'inclusione attiva) di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 26 maggio 2016 (Avvio del Sostegno per l'Inclusione Attiva (SIA) .

Articolo 52 - Modifiche all'articolo 3 della legge regionale n. 24 del 2016

La disposizione introduce le seguenti modifiche all'articolo 3 della legge regionale in materia di RES (reddito di solidarietà):

- la prima modifica, che prevede la riscrittura del comma 3 dell'art. 3 inserisce la nuova misura statale tra le altre incompatibili con l'erogazione della misura regionale, volta al medesimo scopo;
- la seconda modifica, specifica l'impossibilità di accedere al RES se il nucleo familiare è nelle condizioni utili per accedere al REI. Il REI costituisce livello essenziale delle prestazioni ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione.

La disposizione non comporta nuovi oneri per la finanza regionale.

Articolo 53 - Modifiche all'articolo 8 della legge regionale n. 24 del 2016

La modifica all'art. 8 della legge regionale n. 24 del 2016 specifica che il regolamento di attuazione della legge regionale conterrà anche norme di coordinamento con il REI, come disciplinato dal DLgs. 15 settembre 2017, n. 147.

L'emendamento proposto non comporta nuovi oneri per la finanza regionale.

Articolo 54 - Norma transitoria

La disposizione contiene le indispensabili norme transitorie utili a regolare il momento nel quale ci saranno persone che fruiscono del RES che potrebbero usufruire della nuova statale.

In tal senso verrà poi modificato il regolamento attuativo della legge, che faceva riferimento alla misura statale del SIA, allora vigente.

La disposizione non comporta nuovi oneri per la finanza regionale.

Sezione II

Sanità

Articolo 55 - Modifiche all'articolo 6 della legge regionale n. 9 del 2017

La disposizione, che introduce modifiche all'articolo 6 della legge regionale n. 9 del 2017 dedicato ai registri di rilevante interesse regionale, non ha impatto sul bilancio regionale. Si dispone infatti l'istituzione di un ulteriore registro regionale, quello della Malattie Emorragiche Congenite (MEC), ma le attività richieste rientrano sempre tra quelle istituzionalmente demandate agli Enti del SSN, i quali le svolgono con risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Capo VI

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 56 - Abrogazioni

Il **comma 1** che abroga l'articolo 5 della legge regionale 9 aprile 1985, n. 12 (Intervento regionale per il potenziamento della organizzazione del soccorso alpino e per la conservazione ed incentivazione del patrimonio alpinistico) è da collegare alla sostituzione dell'articolo 4 della medesima legge regionale. Tali modifiche sono finalizzate ad adeguare la disciplina ivi prevista all'assetto attuale delle competenze e delle funzioni amministrative, ed a semplificare il percorso di attribuzione dei contributi previsti agli articoli 2 e 3 della medesima legge regionale.

Il **comma 2** prevede l'abrogazione dell'articolo 16 della legge regionale n. 44 del 1995 conseguentemente alla riscrittura dell'articolo 15 della medesima legge regionale (disposizione contenuta nella sezione IX su Arpae del Capo III in materia di Ambiente). La norma non comporta impatti per il bilancio regionale. L'originario articolo 16 della legge n. 44 del 1995 prevede infatti Comitati provinciali di coordinamento che per effetto della riscrittura dell'articolo 15 non hanno più ragione di essere previsti.

Il **comma 3** prevede l'abrogazione degli articoli 5, 6 e 7 della L.R. n. 2 del 2004 (legge per la montagna), al fine di attualizzarli e coordinarli con le modifiche apportate agli articoli 1, 3 bis, 4 e 8 della medesima legge regionale.

Il **comma 4** prevede l'abrogazione dell'articolo 9 della legge regionale 10 luglio 2006 n. 9 (*Norme per la conservazione e valorizzazione della geodiversità dell'Emilia-Romagna e delle attività ad essa collegate*). L'abrogazione dell'articolo 9 della legge regionale n. 9 del 2006 è diretta a superare la sovrapposizione normativa tra tale articolo e gli articoli 2 e 3 della legge regionale n. 12 del 1985. In questo modo si dà conto della normativa nazionale che riconosce nel Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico il soggetto unico al quale è attribuito il soccorso sia alpino che speleologico. La soppressione dell'articolo 9 riconduce quindi la contribuzione regionale in tema di soccorso alpino e speleologico di cui alla legge regionale n. 12 del 1985.

Il **comma 5** prevede l'abrogazione del comma 5 dell'articolo 8 della legge regionale 3 dicembre 2011, n. 23 con finalità di semplificazione delle procedure e di maggiore efficienza dell'azione amministrativa, senza comportare oneri per il bilancio regionale.

Articolo 57 - Entrata in vigore

La disposizione prevede l'entrata in vigore immediata delle disposizioni contenute nella legge.